

Legge regionale 11 ottobre 2013 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 01/06/2016

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea in conformità al Trattato di Lisbona; attuazione del regolamento (CE) n. 555/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Modifiche alla legge regionale 10/2004, in materia di partecipazione alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Unione europea, alla legge regionale 20/2007, in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonché modifiche alla legge regionale 14/2007, in materia di conservazione della fauna selvatica e alla legge regionale 21/2005, in materia di medicina del lavoro (Legge europea 2012).

CAPO III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20/2007 IN MATERIA DI DISCIPLINA SANZIONATORIA IN VITICOLTURA

Art. 12

(Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 20/2007)

1. All'articolo 11 della legge regionale 20/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

<<6. Chiunque, alla data del 31 dicembre 2008, non ha estirpato le superfici vitate impiantate dopo il 31 agosto 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto, è punito con la sanzione amministrativa di 12.000 euro per ettaro.>>;

b) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

<<6 bis. Chiunque ha impiantato dopo il 3 luglio 2008 superfici vitate senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto è punito con la sanzione di cui al comma 6.

6 ter. Le sanzioni di cui ai commi 6 e 6 bis si applicano ogni dodici mesi fino all'adempimento dell'obbligo di estirpazione, ai sensi dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di

applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo.

6 quater. I produttori comunicano alla Regione, ai sensi dell'articolo 57 del regolamento (CE) n. 555/2008, l'intenzione di ricorrere alla vendemmia verde o alla distillazione entro il 31 maggio di ciascuna campagna.

6 quinquies. Il produttore che detiene una superficie vitata superiore a 0,1 ettari e non ottempera agli obblighi previsti dall'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 555/2008, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro, per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie.

6 sexies. La sanzione di cui al comma 6 quinquies si applica:

- a)** in caso di mancata presentazione del contratto di distillazione, un mese dopo la data di cui al comma 6 quater;
- b)** in caso di mancata osservanza delle disposizioni in materia di vendemmia verde, l'1 settembre dell'anno civile considerato.>>.

2. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 11 della legge regionale 20/2007, come modificato dal comma 1, continuano a essere accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.121 con riferimento al capitolo 841 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, la cui denominazione è sostituita dalla seguente: <<Proventi delle sanzioni pecuniarie amministrative e accessorie attinenti al settore vitivinicolo in attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea>>.